

**ALLEGATO B alla Dgr n. 239 del 26 febbraio 2013**

pag. 1/3

**Nuovo Polo della Salute di Padova
Incontro del 7 febbraio 2013**

In data 7 febbraio 2013 alle ore 11:00, presso la Sala Pedenin di Palazzo Balbi si è riunito il Comitato Scientifico previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1991, istituito con DGR 2765 del 16 novembre 2010 ed integrato da specifiche professionalità come da DGR 2544 del 29 dicembre 2011, quale organismo di supporto al Gruppo di lavoro tecnico istituito con l'accordo sottoscritto in data 23 marzo 2010 avente ad oggetto "*Procedure per la realizzazione del nuovo Polo della Salute di Padova*" tra i seguenti Enti sottoscrittori: Regione del Veneto, Azienda Ospedaliera di Padova, Università degli Studi di Padova, Comune di Padova, Provincia di Padova ed Istituto Oncologico Veneto; accordo approvato con DGR n. 903 del 23 marzo 2010.

Sono presenti all'incontro: dott. Tiziano Baggio Segretario generale della Programmazione; avv. Mario Caramel Segretario della Giunta regionale; dott. Domenico Mantoan Segretario Regionale per la sanità; dott.ssa Denise Archiutti; dott.ssa Veronica Vecchi in videoconferenza; dott. Francesco Pivotti della Direzione Controlli e Governo SSR; dott.ssa Antonella Ballarin della Direzione Affari Legislativi; arch. Antonio Canini della Direzione Edilizia Ospedaliera e finalità collettive; avv. Ezio Zanon Avvocato coordinatore dell'Avvocatura; avv. Giorgia Romitelli; dott. Francesco Dotta della direzione Controlli e Governo SSR.

Il Segretario della Giunta Regionale apre la seduta premettendo che ci si trova in sede di Comitato scientifico integrato a supporto della Giunta regionale a supporto del riavvio dell'iter per la realizzazione dell'Ospedale di Padova.

Cosicché, ripercorre sinteticamente i passaggi relativi al procedimento del nuovo Polo della Salute; in particolare, egli ricorda che il procedimento è stato riavviato con la DGR n. 1367 del 3 agosto 2011 mediante la presa d'atto del Piano di fattibilità per il nuovo ospedale di Padova; tale deliberazione è stata sottoposta all'esame degli Enti sottoscrittori dell'accordo citati in premessa i quali hanno individuato nell'accordo di programma la metodologia e gli obiettivi attraverso i quali definire la realizzazione del progetto ospedaliero.

Al fine di addivenire alla predisposizione dell'accordo di programma, è stato adottato un documento integrativo al piano di fattibilità, di cui alla DGR n. 1367 del 2011, con particolare riferimento all'idoneità dell'area su cui collocare il nuovo ospedale di Padova, alla stima di massima dell'intervento mediante analisi dei costi di realizzazione, alla destinazione e valorizzazione delle strutture esistenti ed alla individuazione delle fonti di finanziamento. Tale documento integrativo è stato approvato dagli Enti sottoscrittori e quindi assunto dalla Giunta regionale con la DGR n. 1131 del 12 giugno 2012.

La medesima delibera n. 1131 del 2012 ha inoltre posto in evidenza i punti non ancora attuati per la definizione dell'accordo di programma specificando, inoltre, alcune questioni, peraltro risolte, che si sono manifestate durante il percorso, riferite al contratto di consulenza con lo Studio Legale DLA Piper ed alla richiesta di precedente Project Financing datato 29/1/2010.

In particolare, per quanto riguarda il Project Financing del 2010 occorre ricordare che il proponente vi ha rinunciato in considerazione dei nuovi sviluppi procedurali e del riavvio del procedimento ad opera della DGR 1367 del 2011. Ciò ha comportato, da parte di tale soggetto proponente, la predisposizione di un nuovo PF, trasmesso ai sensi dell'art. 153, co. 19, del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Successivamente, istituito il Gruppo Tecnico, che farà da supporto nella fase prodromica, prima della firma da parte degli enti sottoscrittori, si sottolinea il problema giuridico circa la natura dell'accordo

che gli enti andranno a sottoscrivere e di come la delibera specifica, già al primo passaggio, che l'accordo di programma sia stato inteso come lo strumento attraverso il quale, si articolerà la realizzazione del progetto. Quindi viene individuato, lo strumento giuridico, l'accordo fra enti pubblici, di cui all'art. 15 della L. 241/90 nonché i soggetti che dovranno gestire la procedura dell'appalto, ovvero la Regione del Veneto e/o l'Azienda ospedaliera di Padova.

In particolare, una volta costituita, la Commissione Congiunta ha prodotto in data 31/10/2012 la relazione istruttoria, ovvero l'esame del Project Financing, utile per il confronto ed arrivare ad un documento in linea col piano di fattibilità.

La Commissione chiude il suo lavoro in senso positivo, sulla base del fatto che, la documentazione necessaria era stata presentata e sollevando contemporaneamente le criticità relative alla viabilità, alle questioni idrauliche ed alla valorizzazione degli immobili.

Il Comitato Scientifico integrato, chiude questa fase, preparando uno schema di accordo ex art. 15 della L. 241 del 1990 (con una serie di segmenti fra i quali la possibilità della stipula di un accordo di programma) tenendo presente che i contenuti giuridici, dovranno essere risolti in questa sede per valutarne la bontà giuridica.

Sottolinea, altresì, che gli enti partecipanti, in sede di sottoscrizione dell'accordo, si debbano determinare ad assumere, per il futuro, gli impegni connessi per costituire un vincolo dal punto visto giuridico nelle linee di indirizzo.

Concludendo e lasciando la parola all'Avv. Romitelli per l'illustrazione dello schema di accordo preparato e che sarà esaminato in questa sede, mette in evidenza l'urgenza dell'esame del testo da parte della Direzione Affari Legislativi per arrivare alla sottoscrizione di un documento che non possa essere oggetto di contestazione.

Interviene il dott. Baggio, il quale mette in luce che, al tavolo dei sottoscrittori, vi sarà un documento di natura politica di impegno per cui, chi non firmerà non parteciperà alla fase operativa. Infatti, se l'intento è quello di arrivare ad un accordo ex art. 15, significa che si vuole dare avvio ad una attività di interesse comune e, di conseguenza, in sede di sottoscrizione si indicheranno i relativi compiti e impegni.

Prende la parola l'avv. Romitelli la quale leggendo il documento predisposto, sottolinea, innanzitutto che il documento, per il suo contenuto politico di impegno, non ha la natura di accordo di programma, ma è stato qualificato ai sensi dell'art. 15 L. 241 del 90.

Considerando che le conclusioni della Commissione indicano la fattibilità dell'avvio dell'opera in quanto non emergono particolari criticità, ritiene che tali conclusioni siano utili per la definizione degli impegni, dell'oggetto, della prosecuzione dell'iter, della programmazione sanitaria di dettaglio nonché per lo studio della viabilità e delle problematiche idrauliche (nello specifico, dal punto di vista amministrativo, la Commissione indica quali sono i requisiti richiesti dal codice mentre dal punto di vista economico, sottolinea di esaminare le fonti di finanziamento e i flussi di cassa).

Si andrà, così, a sottoscrivere un accordo ex art. 15 L. 241 del 1990, prodromico all'Accordo di programma, che darà risposta all'individuazione di quale sarà lo strumento giuridico per portare a termine l'iniziativa.

Ritiene che si possa scegliere lo strumento del Project Financing di iniziativa privata per la realizzazione del progetto, purché vi sia la dichiarazione di pubblico interesse.

Rileva che per la fattibilità della proposta sotto il profilo economico, bisogna fare chiarezza sul tema della viabilità e la tematica ambientale. A tal fine, ritiene utile che le parti si impegnino congiuntamente per porre in essere tutti gli adempimenti.

L'avv. Romitelli precisa che il termine "Congiuntamente" debba essere inteso nel senso di coordinamento tra le altre parti interessate (cita ad es. il problema della viabilità che richiede il coordinamento col Comune).

Continuando, e leggendo il testo della proposta, l'avv. Romitelli illustra alcune problematiche sorte in sede di stesura dell'accordo, in particolare:

A) Oggetto della gara. Innanzitutto si deve indicare ciò che si vuole e il tipo di ospedale perché, dal punto di vista formale, quando la proposta viene messa a base di gara deve essere definita, e di conseguenza le modifiche dovranno essere previste prima, onde evitare i rischi di negoziazione del contratto.

B) Stazione appaltante. Sarà l'azienda Ospedaliera a porre in essere le verifiche per poter definire la fattibilità dell'iniziativa e consentire, così, il prosieguo dell'iter valutativo.

C) Finanziamento. La relazione della dott.ssa Vecchi ricostruisce la proposta e le fonti di finanziamento previste dal soggetto promotore e fa valutazioni e considerazioni utili per raggiungere l'accordo. La Regione si dovrà impegnare per l'avvio dell'iter amministrativo per reperire i fondi, *ex art. 20 della L. 67 del 1988*¹, e la sostenibilità economico-finanziaria (tralasciando, per ora, quale sarà l'effettivo apporto economico, ed evidenziando che dalla dismissione delle strutture esistenti si potranno ricavare circa 45.000.000 di euro).

Con i flussi di cassa, legati alla citata dismissione delle strutture esistenti da parte degli enti proprietari (i quali dovranno attivare l'iter connesso) gli enti sottoscrittori si dovranno impegnare e mettere a disposizione il ricavato per acquistare gli arredi e le attrezzature ospedaliere.

Per quanto riguarda il ruolo della Stazione Appaltante, chiarisce che è il soggetto che si farà carico dell'iter procedurale della gara, anche se l'iter per ottenere il finanziamento è ancora in itinere.

Alla domanda del dott. Baggio se si possa procedere alla richiesta dei finanziamenti prima di bandire la gara, l'avv. Romitelli risponde che la giurisprudenza è orientata in tal senso.

Proseguendo nella disamina del documento proposto, l'avv. Romitelli ricorda infine il ruolo dell'esproprio e la relativa quantificazione del valore dei beni (indicando che sarà la stazione appaltante a procedere) e la tematica ambientale che dovrà essere valutata in una fase successiva.

Interviene l'arch. Canini il quale ritiene di non menzionare nel documento l'Autorità di Bacino, in quanto l'Autorità competente è la Regione del Veneto e chiede piuttosto di nominare il Responsabile del procedimento. L'avv. Caramel precisa che si procederà alla nomina con l'avvio della procedura.

Udita la relazione del Segretario e i sopra riportati interventi, i partecipanti concordano, all'unanimità di riunire il Gruppo Tecnico nelle prossime settimane con lettura del documento, dando circa 8 giorni per la risposta, la quale, infatti, dovrà essere predisposta in tempo utile per la convocazione del gruppo dei firmatari.

Il Segretario chiude la seduta alle ore 12:35.

Il coordinatore
Dott. Tiziano Baggio

Il Segretario
Avv. Mario Caramel

¹ Art. 20 Disposizioni in materia sanitaria di cui alla Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 1988).